



COMUNE DI CAIVANO

Città Metropolitana di Napoli

—————<S>—————
Via Don Minzoni – C.a.p. 80023

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO IN
TELECONFERENZA
DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I
POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE E DEL CONSIGLIO
COMUNALE**

**(Approvato con deliberazione della Commissione
Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. ...
del)**

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle sedute della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale di Caivano.
2. La possibilità di svolgimento delle sedute collegiali in videoconferenza si inserisce in un percorso di digitalizzazione ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). In esso è previsto che le Pubbliche Amministrazioni, "nell'organizzare autonomamente la propria attività, utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione".

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Il presente regolamento è ispirato ai principi di pubblicità di cui all'art. 38 TUEL e ai criteri di cui all'art. 73 del D.L. n. 18/2020, ossia pubblicità, trasparenza, tracciabilità.
2. Ai fini del presente regolamento, per "teleconferenza" si intende la partecipazione alle sedute da remoto o in modalità mista (in parte da remoto e in parte in presenza), con possibilità per tutti i partecipanti di intervenire da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale.

ART. 3 - REQUISITI TECNICI MINIMI

1. La partecipazione a distanza alle riunioni degli organi collegiali, nelle ipotesi di cui all'art. 2, presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a:
 - a) garantire la possibilità di accertare l'identità dei componenti di coloro che partecipano alle sedute in teleconferenza;
 - b) regolare lo svolgimento delle adunanze;
 - c) garantire la percezione audiovisiva tra tutti i membri assicurando la perfetta parità di partecipazione al dibattito;
 - d) consentire a tutti i componenti della Commissione Straordinaria di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - e) consentire al Segretario Generale di fruire massimamente di strumentazione adeguata e ottenere piena contezza su quanto discusso e deliberato nel corso delle sedute.
2. Al fine di consentire, in ogni caso, la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della

casella di posta elettronica istituzionale e dei sistemi informatici di condivisione di files (ad es. cloud).

ART. 4 - PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE

1. Ciascun componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento fatto salvo quanto indicato successivo art.
3. Qualsiasi soggetto chiamato a partecipare o intervenire alle riunioni telematiche della Commissione Straordinaria è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audio-videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione impiegato, anche se attivato in via accidentale. L'accesso dovrà avvenire usando il proprio nome e cognome anagrafico o comunque assicurando la riconoscibilità con la propria immagine.

ART. 5 - ACCERTAMENTO DEL NUMERO LEGALE

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario Generale, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità di ciascun partecipante alla seduta e la presenza del numero legale.
2. Ciascun partecipante alla seduta può assentarsi temporaneamente, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

ART. 6 - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

1. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente regolamento.
2. Per la validità delle sedute in teleconferenza restano fermi i requisiti di validità richiesti dalle Leggi e dai Regolamenti.
3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti tutti i componenti presenti in aula e/o collegati a distanza come da attestazione del Segretario Generale.
4. Per il computo del numero legale si sommano, ai componenti presenti fisicamente nella sala ove si svolge la seduta, i componenti collegati in teleconferenza da luoghi diversi dal Palazzo Comunale.
5. Preliminarmente alla trattazione compete al Segretario Generale verbalizzante, presente presso la sede istituzionale dell'ente, verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti.
6. Qualora durante le riunioni vi siano improvvisi ed imprevedibili problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, il Segretario Generale assumerà le determinazioni necessarie che possono riguardare:

- a) *problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento.*

In questo caso il Segretario Generale darà ugualmente corso alla seduta, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il partecipante alla seduta che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza; in alternativa, potrà disporre una breve sospensione dei lavori, esperire il collegamento e, nel caso in cui fosse impossibile anche tale soluzione, ritenere pienamente giustificata l'assenza.

- b) *il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero dei Commissari sufficiente a rendere valida l'adunanza.*

In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Per essi si procederà in altra seduta previa convocazione secondo gli usi.

7. Il Segretario Generale, al fine di accertare l'esistenza e la qualità della connessione, può procedere in ogni momento alla verifica, con appello nominale e riscontro in video, nei confronti dei partecipanti da remoto in videoconferenza.
8. La pubblicità delle sedute della Commissione Straordinaria è garantita nelle forme che saranno ritenute più idonee.

ART. 7 - SEDUTE IN FORMA MISTA

1. Le sedute della Commissione Straordinaria possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i commissari presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'assemblea.

ART. 8 - INTERVENTI NEL CORSO DELLA SEDUTA

1. La documentazione degli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute viene messa a disposizione dei Commissari secondo le ordinarie modalità.
2. Qualora uno dei Commissari intenda chiedere la parola, prenota l'intervento con visibile alzata di mano, specificando la natura della richiesta.
3. Per garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni, il personale addetto alla gestione tecnica ovvero il Presidente provvede immediatamente a disattivare i microfoni impropriamente attivati.

ART. 9 - VOTAZIONI

4. I componenti della Commissione Straordinaria, durante le sedute in videoconferenza, votano in modo palese o nelle altre forme consentite dal supporto tecnico utilizzato, se assentite volta per volta dal Segretario Comunale.
5. In caso di comprovate difficoltà tecniche, il voto potrà essere manifestato anche per alzata di mano o via chat.

6. Il Segretario Generale, con l'ausilio del personale di supporto alla seduta, garantisce la presenza e il permanere, durante tutta la seduta, dei requisiti di trasparenza, tracciabilità e pubblicità previsti dalla legge a garanzia del regolare svolgimento delle sedute consiliari in videoconferenza.

ART. 10 - VERBALE DI SEDUTA

1. Nel verbale della seduta deve essere riportata:
 - a) la modalità di svolgimento della seduta, da remoto o in forma mista;
 - b) la presenza di ciascun partecipante presso la sede comunale, oppure collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo telematico;
 - c) la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
 - d) la dichiarazione (espressa anche verbalmente) con la quale ciascun partecipante in videoconferenza assicura che il collegamento garantisce la qualità adeguata a comprendere gli interventi e le dichiarazioni dei componenti il consesso;
 - e) l'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate;
 - f) la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione e l'esito della relativa votazione.
2. La registrazione audio-video della seduta, ove ritenuta necessaria, verrà conservata agli atti della Segreteria Generale per la durata prevista dalle norme in vigore.

ART. 11- PROTEZIONE DEI DATI PERSONALIE RISPETTO DELLA PRIVACY

1. In aggiunta a quanto espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le indicazioni del Garante e la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
2. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come particolari (ex sensibili), per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, i partecipanti alle sedute collegiali devono assicurare un comportamento tale da evitare di divulgare dati personali non attinenti alla discussione.
3. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

ART. 12 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Regolamento è approvato dalla Commissione Straordinaria ed entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di sua approvazione. Viene inoltre pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Caivano.
2. Per quanto infra non regolamentato, si rimanda alla normativa nazionale.